

AVVISO PUBBLICO
PER LA RICERCA DI SOGGETTI INTERESSATI ALL'ORGANIZZAZIONE DI
UNA SCUOLA DI MUSICA E CANTO PRESSO LOCALI DELL'ENTE DA
CONCEDERE IN COMODATO, ex art. 1803 e segg. c.c., PER LA DURATA DI
ANNI CINQUE

=====

PREMESSA

Il Comune di Città Sant'Angelo ha la disponibilità di locali, sul territorio comunale, in zona Madonna della Pace (ex scuola dell'infanzia). Nel corso degli ultimi anni, i locali venivano utilizzati per lo svolgimento delle attività di scuola di musica, principalmente in favore di soggetti minori di età. Si intende, ora, allargare la platea dei beneficiari, con l'utilizzo di detti locali per fini educativo-culturali più ampi, cioè estesi non solo a soggetti minori, ma anche a maggiorenni o persino a soggetti appartenenti alla terza età. Con il presente avviso, è intenzione dell'amministrazione concedere, in comodato gratuito, l'immobile di che trattasi, con l'obiettivo di aumentare l'offerta formativa, in ambito musicale e nella materia del canto, per il tramite dell'opera di soggetti qualificati in tale settore di attività artistica.

Il comodatario è tenuto a custodire e conservare i locali con la diligenza del buon padre di famiglia. Non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto. Non può concederne a terzi il godimento senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno. Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi dei locali (art. 1808 c.c.) e provvederà autonomamente a volturare le utenze di luce, acqua e riscaldamento. Il comodatario è obbligato a restituire i locali alla scadenza del termine convenuto.

Tanto premesso,

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI

- in attuazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione comunale, con deliberazione di giunta comunale n. 144 del 30 maggio 2023,

RENDE NOTO

- che l'amministrazione intende concedere, in comodato, il locale ubicato all'intersezione tra la strada provinciale e Via degli Ulivi (ex scuola dell'infanzia), in località Madonna della Pace, per la durata di CINQUE ANNI, a soggetti interessati alla realizzazione di una scuola di musica e canto. A tal fine, sono aperti i termini per presentare manifestazione d'interesse, da presentare all'ufficio protocollo dell'ente **entro il 20 giugno 2023 (martedì)**, in busta chiusa. In una busta - formato grande - vanno racchiuse le tre buste di formato medio contenenti rispettivamente manifestazione d'interesse/progetto di svolgimento del servizio (ALLEGATO A), il curriculum del direttore artistico (ALLEGATO B).

Articolo 1 (Requisiti)

Gli interessati ed i propri conviventi, singolarmente o come soci di società ovvero associati di associazioni o comunque componenti di comitati o altri enti di qualunque tipo, dovranno possedere i seguenti **requisiti**, allo scadere del termine per la presentazione della manifestazione d'interesse:

- non avere alcun procedimento penale pendente;
- non aver subito condanne di nessun tipo in sede penale;
- non avere debiti pregressi di alcun tipo con il Comune di Città Sant'Angelo;
- non avere contenziosi pendenti con il Comune di Città Sant'Angelo, di nessun tipo (es. civile, amministrativo, tributario);
- non essere destinatari del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- non aver in corso procedure fallimentari di alcun tipo;
- non aver commesso precedenti illeciti professionali gravi;
- non essere in corso in carenze nell'esecuzione di contratti professionali che hanno comportato la risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili.

Articolo 2 (Attività e remunerazione)

L'attività da svolgere consiste nell'organizzazione di corsi di musica e canto, in favore di tutti i soggetti interessati all'apprendimento dell'uso di uno strumento musicale e/o all'apprendimento della teoria e solfeggio, del canto più in generale e/o della storia della musica. Non necessariamente quindi minori in età scolare. Per lo svolgimento di tali attività, saranno direttamente i destinatari dell'insegnamento ad assicurare la gran parte della relativa remunerazione. L'ente corrisponderà un contributo ANNUALE di € 20.000,00 (con un anticipo di € 10.000,00 nell'anno 2023 prima dell'avvio delle attività e corresponsione del restante 50%, pari ad € 10.000,00, entro i successivi sei mesi). Annualmente dovrà essere presentato un analitico rendiconto delle spese sostenute, unitamente ad una relazione dettagliata sulle attività svolte. Sempre annualmente, il comodatario dovrà illustrare, preventivamente, all'amministrazione, i contenuti delle attività che si andranno a svolgere.

Il Comune rimane completamente estraneo a qualunque tipo di controversia che dovesse eventualmente insorgere tra insegnante e frequentatore dei corsi e/o rispettive famiglie.

Articolo 3 (Criteri per la scelta del comodatario)

Il comodatario, al quale concedere il locale in precedenza indicato, verrà individuato sulla base dei seguenti criteri:

- a) progetto di svolgimento del servizio = max. punti 50;
- b) curriculum del direttore artistico = max punti 50;

Il progetto di svolgimento del servizio dovrà dettagliatamente descrivere le attività che si intendono assicurare (a titolo esemplificativo e non tassativo, il tipo di strumento, la durata del corso, i destinatari, il monte orario mensile). I punteggi attribuibili saranno contenuti tra un minimo pari a 0 ed un massimo pari 1 e poi moltiplicati per il fattore ponderale specifico (50). Nel caso in cui i componenti della commissione non si esprimano all'unanimità, ognuno attribuirà un coefficiente discrezionale compreso tra 0 ed 1 ed il coefficiente unico da moltiplicare per il fattore ponderale specifico si ricaverà dal calcolo della media aritmetica dei coefficienti individuali. Al fine di rendere uniforme l'attribuzione

del punteggio, la commissione esprimerà i seguenti giudizi ai quali corrisponderanno i relativi punteggi:

- elemento non trattato = 0 (non presentato)
- carente = 0,20 (scarso)
- insufficiente = 0,40 (non è sufficiente rispetto alle aspettative minime dell'ente);
- sufficiente = 0,60 (è apprezzabile e risponde alle aspettative minime dell'ente);
- discreto = 0,70 (è più che apprezzabile e risponde alle aspettative dell'ente);
- buono = 0,80 (merita particolare considerazione poiché risponde pienamente alle esigenze dell'ente)
- più che buono = 0,90 (si distingue in quanto supera le attese dell'ente, andando oltre le aspettative).
- ottimo = 1 (ottimale sotto ogni punto di vista)

Il curriculum del direttore artistico dovrà evidenziare le esperienze professionali e quant'altro necessario a dimostrare il proprio livello di qualificazione. I punteggi attribuibili saranno contenuti tra un minimo pari a 0 ed un massimo pari 1 e poi moltiplicati per il fattore ponderale specifico (50). Nel caso in cui i componenti della commissione non si esprimano all'unanimità, ognuno attribuirà un coefficiente discrezionale compreso tra 0 ed 1 ed il coefficiente unico da moltiplicare per il fattore ponderale specifico si ricaverà dal calcolo della media aritmetica dei coefficienti individuali. Al fine di rendere uniforme l'attribuzione del punteggio, la commissione esprimerà i seguenti giudizi ai quali corrisponderanno i relativi punteggi:

- elemento non trattato = 0 (non presentato)
- carente = 0,20 (scarso)
- insufficiente = 0,40 (non è sufficiente rispetto alle aspettative minime dell'ente);
- sufficiente = 0,60 (è apprezzabile e risponde alle aspettative minime dell'ente);
- discreto = 0,70 (è più che apprezzabile e risponde alle aspettative dell'ente);
- buono = 0,80 (merita particolare considerazione poiché risponde pienamente alle esigenze dell'ente)
- più che buono = 0,90 (si distingue in quanto supera le attese dell'ente, andando oltre le aspettative).
- ottimo = 1 (è ottimale sotto ogni punto di vista).

In caso parità di punteggio complessivo, prevarrà il maggior punteggio sul curriculum del direttore artistico. In caso di ulteriore parità, si procederà con sorteggio pubblico

Articolo 4 (Responsabilità)

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per i danni arrecati da terzi nell'esercizio delle attività e nella conduzione del comodato.

Articolo 5 (Controlli)

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento, nei modi ritenuti più idonei, controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato secondo il progetto rimesso, nonché al fine di verificare che l'immobile concesso in comodato sia correttamente usato e mantenuto. Il comodatario accetta di sottostare a tutte le ispezioni e controlli disposti dal Comune.

Il comodatario deve collaborare strettamente con il personale comunale in detta attività di controllo. Eventuali inadempienze alle prescrizioni contrattuali, rilevate in dette attività, saranno valutate con tempestività in contraddittorio con il comodatario.

I responsabili degli uffici dell'ente potranno convocare il comodatario in apposite riunioni al fine di esaminare criticità che dovessero emergere durante la gestione della scuola e/o in relazione alla conduzione del contratto di comodato dell'immobile, in modo da trovare le soluzioni alle problematiche. Il comodatario è obbligato a partecipare, salvo imprevisti o cause di forza maggiore

Articolo 6 (Penalità)

È fatto obbligo al comodatario di comunicare tempestivamente all'Ufficio Comunale preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. Il verificarsi di eventuali inadempienze sarà contestato per iscritto dal Comune al comodatario, con invito a provvedere alla loro eliminazione. Il comodatario, entro otto giorni dal ricevimento della lettera di contestazione, dovrà formulare le proprie deduzioni scritte in ordine a quanto viene addebitato. Il Comune, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate, ne dà comunicazione entro il termine di trenta giorni; in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e verrà comunicato l'ammontare della penale. In caso di rifiuto delle giustificazioni, l'Amministrazione Comunale provvederà ad applicare le seguenti penali:

- a) da € 50,00 ad € 150,00 per abbandono di carta, bottigliette, materiale per l'attività, indumenti;
- b) da € 50,00 ad € 100,00 per difetto di vigilanza dei locali durante l'uso (es. intrusione di terzi non autorizzati, luci lasciate accese, porte lasciate aperte);
- c) da € 50,00 ad € 100,00 per comportamenti non consoni alla funzione educativa della scuola (es. insulti, bestemmie, violazione del divieto di fumo all'interno dei locali).
- d) da € 50,00 ad € 100,00 per ogni assenza ingiustificata alle riunioni convocate dall'ente;
- e) € 300,00 per ogni fatto costituente mancata attuazione del progetto di svolgimento del servizio;
- f) € 500,00 per mancata volturazione delle utenze di luce, acqua e riscaldamento entro 30 giorni dalla consegna dei locali;
- g) € 1.000,00 per uso dei locali a fini diversi da quelli di conduzione di una scuola di musica e canto;
- h) € 1.000,00 per mancata presentazione annuale del rendiconto analitico sulle spese sostenute;
- i) € 1.000,00 per mancata presentazione annuale della relazione dettagliata sulle attività svolte;
- j) € 1.500,00 per concessione a terzi del godimento dei locali senza il consenso del comodante;
- k) € 2.000,00 per mancata riconsegna dei locali alla scadenza del contratto di comodato.

Il pagamento della penalità non libera il comodatario dalla responsabilità per danni causati.

L'Amministrazione, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale. L'Amministrazione Comunale, oltre all'applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile e necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento

contrattuale. In caso di mancato pagamento della penale, il relativo importo sarà decurtato dal contributo economico previsto per l'anno successivo.

Articolo 7 (Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa - recesso)

Il Comune si riserva di promuovere la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa di danni, anche nei seguenti casi:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) per mancato inizio dei corsi e attività entro i termini previsti, salvo che per forza maggiore;
- c) per gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- d) per comportamento scorretto dei confronti degli utenti;
- e) per violazione dell'obbligo a sollevare o tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia azione o pretesa di terzi;
- f) per impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale;
- g) per l'interruzione delle attività, salvo cause di forze maggiore;
- h) per mancato pagamento delle penali, entro il termine di sette giorni dal ricevimento della richiesta;
- i) per reiterati inadempimenti.;
- j) mancata presentazione annuale del rendiconto analitico sulle spese sostenute;
- k) mancata presentazione annuale della relazione dettagliata sulle attività svolte;
- l) mancata illustrazione annuale, all'amministrazione, dei contenuti delle attività che si andranno a svolgere.

Nei casi previsti dal presente articolo ed in ogni caso in cui si verificano gravi e persistenti inadempienze, si procederà con diffida a adempiere entro un congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni, decorsi i quali, in mancanza di adempimento, il contratto si intenderà risolto di diritto e il comodatario sarà tenuto al risarcimento del danno.

Ai sensi dell'articolo 1456, commi 1 e 2, del Codice civile, il contratto di comodato si risolve di diritto, con la dichiarazione del comodante di volersi valere della presente clausola risolutiva espressa, al ricorrere dei casi di cui alle lettere c), d), h), i), j), k) ed l), indicati all'inizio del presente articolo.

Per motivi di pubblico interesse, il comodante potrà, altresì, recedere unilateralmente dal contratto di comodato, ai sensi dell'articolo 21 sexies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 8 (Divieto di cessione del contratto)

È fatto divieto al comodatario di cedere, in tutto o in parte, il contratto di comodato, pena l'immediata risoluzione del contratto ex articolo 1456, commi 1 e 2, del Codice civile e fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni accertati.

Articolo 9 (Trattamento dei dati personali e sensibili)

Il Comodatario è responsabile del trattamento di tutti i dati personali e sensibili di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell'espletamento delle attività. Il comodatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Comune o comunque in modo che ne sia garantita la sicurezza. In particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento delle attività costituenti scuola di musica e canto;

- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, emergenze) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso anche nel caso in cui gli stessi siano trattati mediante l'utilizzo di strumenti informatici. Il comodatario è comunque obbligato per danni provocati agli interessati, in violazione delle disposizioni previste dalla legge sulla privacy.

Articolo 10 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e il comodatario in ordine all'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente avviso e nel successivo contratto, il foro competente è quello territoriale di Pescara.

Articolo 11 (Rinvio a disposizioni di legge)

Il Contratto di comodato è soggetto oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia. Per quanto non previsto dal presente avviso, infatti, si fa espresso riferimento alle norme e disposizioni del Codice civile.

Articolo 12 (Riserva di non concessione)

L'ente si riserva di non procedere alla concessione del locale, a titolo di comodato, qualora nessuna manifestazione d'interesse sia ritenuta idonea, dall'amministrazione, rispetto alle finalità di interesse pubblico perseguite con il presente avviso oppure in caso di sopravvenute difficoltà di finanziamento dell'iniziativa.

Città Sant'Angelo, lì 30 maggio 2023

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
f.to Antonino D'Arcangelo
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*